



Roma 21.04.2011

Ufficio: DIR/MRT
Protocollo: 20110003427/A.G.
Oggetto: **Decreto 16 dicembre 2010 – Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.**
Circolare n. 7700

SS
FAR 29
IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sulle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche erogabili dalle farmacie.

Riferimenti: Decreto 16 dicembre 2010 – Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali (*Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-04-2011*).

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (cfr. all. 1) che disciplina l'erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali, in vigore dal 4 maggio 2011.

Come precisato dallo stesso decreto, le disposizioni in esso contenute sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale, e delle disposizioni legislative regionali in materia.

Si fornisce di seguito un'esplicazione delle relative disposizioni.

Operatori abilitati

Possono erogare i servizi disciplinati dal decreto esclusivamente gli infermieri e i fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei suddetti requisiti, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.

Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

Prestazioni erogabili dagli infermieri

In farmacia

Su prescrizione del medico, l'infermiere, all'interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n.739, per l'espletamento di tali funzioni, l'infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.

Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto di operatori socio - sanitari, le seguenti prestazioni:

- supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
- attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
- iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

Al domicilio del paziente

Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi regionali, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengono di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.

Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni.

In farmacia e al domicilio del paziente

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nel rispetto della normativa vigente, l'infermiere può erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.

Supporto nell'utilizzo dei defibrillatori

Gli infermieri intervengono altresì d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.

Prestazioni erogabili dai fisioterapisti

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:

- definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

La farmacia, nell'erogazione delle suddette prestazioni, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento di tali attività dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi

L'accordo collettivo nazionale dovrà fissare i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi disciplinati dal decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.

L'accordo nazionale definirà, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali dovranno fissare i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.

Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.

Regime delle prestazioni

Le prestazioni disciplinate dal presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

L'attivazione e l'effettuazione di tali nuovi servizi non potrà comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

* * *

Le farmacie, pertanto, dal prossimo 4 maggio, potranno dare inizio all'erogazione delle prestazioni di cui al decreto in oggetto in regime privato con oneri a carico del cittadino e nel rispetto della normativa regionale che disciplina lo svolgimento di tali attività.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)

All. 1